

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PART-TIME

(approvato con delibera della Giunta comunale nr 66 del 14.05.2001
con le modifiche apportate con delibere della Giunta comunale
nr 123 del 13.10.2008 e **nr 101 del 20.11.2014**)

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie categorie e definisce le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro a part-time, comunque costituito.

Art. 2

TIPOLOGIA

1. Il part-time orizzontale consiste in un'articolazione della prestazione di servizio con orario ridotto, rispetto al tempo pieno, in tutti i giorni lavorativi della settimana (5 o 6 giorni).
2. Il part-time verticale consiste in un'articolazione della prestazione di servizio svolta a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o (di determinati periodi) dell'anno in misura tale da rispettare, come media, nell'arco temporale preso in considerazione, la durata del lavoro prevista per il tempo parziale.
3. Il part-time misto prevede la combinazione delle due modalità descritte ai commi precedenti, e conseguentemente consiste in un'articolazione della prestazione di servizio con orario ridotto, rispetto al tempo pieno, in periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.

Art. 3

POSTI A PART-TIME

1. L'Ente in fase di determinazione del fabbisogno del personale, individua nella propria dotazione organica i posti da coprire con contratti di lavoro a part-time, secondo quanto previsto dai contratti collettivi.
2. Il personale dipendente a tempo pieno può richiedere di trasformare il proprio rapporto di lavoro a part-time, secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.
3. Il personale a tempo pieno che effettui domanda di trasformazione del rapporto a part-time o che abbia già ottenuto la trasformazione può essere trasferito a coprire i posti vacanti a part-time previsti dalla dotazione organica, compatibilmente con la categoria, il profilo ed i titoli di studio e professionali posseduti dal dipendente.
4. Per motivi organizzativi e gestionali l'Amministrazione ha facoltà di assegnare il dipendente che chiede la trasformazione a part-time del proprio rapporto di lavoro ad un altro ufficio, compatibilmente con la categoria, il profilo ed i titoli di studio e professionali posseduti dal dipendente.

Art. 4

ARTICOLAZIONE ORARIA

1. Il rapporto di lavoro a part-time può svolgersi nelle seguenti percentuali rispetto al rapporto a tempo pieno:
 - Media 18 ore settimanali pari al 50% dell'orario a tempo pieno nel periodo di riferimento
 - Media 25 ore settimanali pari al 69.45% dell'orario a tempo pieno nel periodo di riferimento
 - Media 30 ore settimanali pari all'83.33% dell'orario a tempo pieno nel periodo di riferimento
 - **Media 32 ore settimanali pari all'88.88% dell'orario a tempo pieno nel periodo di riferimento**
 - ~~Media 11 ore settimanali pari al 30,56% dell'orario a tempo pieno nel periodo di riferimento~~
2. L'orario di lavoro del personale a part-time dovrà comunque articolarsi nell'ambito dell'orario di servizio stabilito per il personale a tempo pieno rispettando la flessibilità oraria d'ingresso stabilita.
3. L'indicazione dell'orario di lavoro a part-time e del periodo di riferimento verranno specificati nel contratto individuale di lavoro.
4. Qualora l'ente individui i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale in applicazione dell'art. 4 comma 3 del CCNL 14.09.2000 definisce per ciascuno di essi l'articolazione della prestazione e la sua distribuzione.
5. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a part-time secondo le previsioni dell'art. 4 comma 4 del CCNL 14.09.2000 l'articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati tra il responsabile di servizio ed il dipendente, tenuto conto delle esigenze funzionali del servizio di appartenenza.
6. In caso di mancato accordo la modulazione della prestazione è determinata dal Responsabile di servizio nell'ambito della sua autonomia gestionale, in maniera tale da non compromettere le necessità personali del dipendente che avevano motivato la richiesta di part-time.
7. Il responsabile di servizio, nel definire la modulazione oraria della prestazione lavorativa, deve tenere conto delle necessità degli uffici che devono garantire l'apertura al pubblico, concordando con il dipendente la presenza in servizio in contemporaneità con l'orario di ricevimento dell'utenza, fatta eccezione al massimo per un giorno alla settimana.
8. Il responsabile di servizio deve prevedere anche la possibilità di garantire il rientro del dipendente negli orari di apertura al pubblico qualora nell'ufficio di appartenenza, in caso di ferie e/o per prolungate assenze a qualsiasi titolo del personale a tempo pieno, non sia altrimenti possibile assicurare il servizio all'utenza.

Art. 5

LIMITI ALLA TRASFORMAZIONE

1. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno di ciascuna categoria giuridica, con arrotondamento per eccesso.
2. Nel numero dei posti da considerare ai fini del calcolo non vanno conteggiati quelli la cui trasformazione è esclusa in relazione a quanto previsto dal presente regolamento.
3. Ai fini del raggiungimento del limite massimo di rapporti di lavoro a tempo parziale deve essere tenuto conto del numero dei posti a part-time già in essere nell'ente.

Art. 6
GRAVI SITUAZIONI FAMILIARI

1. Qualora sia raggiunto il limite del 25% dei rapporti trasformabili a part-time, tenuto conto delle esigenze organizzative, il contingente può essere elevato al 35% qualora sia documentata la presenza di una delle seguenti gravi situazioni familiari:
 - Assistenza di familiare affetto da patologia cronica che comporti necessità di assistenza continuata;
 - Assistenza di familiare affetto da handicap che comporti necessità di assistenza continuata;
 - Assistenza di familiari anziani non autosufficienti.
2. Per familiare viene inteso il parente entro il secondo grado o l'affine entro il primo grado anche non conviventi, oppure un convivente la cui stabile convivenza deve risultare da certificazione anagrafica.
3. La trasformazione del rapporto di lavoro per le motivazioni suindicate avrà la durata di anni due, rinnovabile alla scadenza qualora sia documentata la permanenza della grave situazione familiare, e fatto salvo il rientro anticipato a tempo pieno del dipendente che ne faccia richiesta.
4. Il rapporto di lavoro trasformato a part-time per le motivazioni suindicate non è conteggiato al fine della determinazione del contingente del 25% dei posti trasformabili per singola categoria.
5. Le domande di cui al precedente comma possono essere presentate al di fuori dei limiti temporali previsti dal presente regolamento.

Art. 7
COPERTURA DEI POSTI A PART-TIME INDIVIDUATI NELLA DOTAZIONE ORGANICA

1. La copertura dei posti individuati nella dotazione organica con rapporto di lavoro a tempo parziale è definita dall'Ente previa analisi delle proprie esigenze organizzative nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, attuando le relazioni sindacali previste.
2. I posti a tempo parziali individuati nel piano occupazionale annuale vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria e profilo con le modalità stabilite dal disciplinare di regolamentazione del rapporto di lavoro in tema di mobilità interna; per la parte residua o non coperta, mediante assunzione secondo le procedure selettive previste dal regolamento dell'ente.
3. Nel caso in cui l'ente non abbia provveduto in tutto o in parte a definire prioritariamente nella dotazione organica i posti da coprire con rapporti a tempo parziale entro il limite massimo percentuale stabilito dalle previsioni contrattuali, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall'Amministrazione entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda presentata dal dipendente interessato secondo quanto previsto dal presente regolamento, fatte salve le esigenze di funzionalità dei servizi.

Art. 8
**RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE PER I POSTI NON INDIVIDUATI NELLA
DOTAZIONE ORGANICA**

1. La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per la copertura dei posti disponibili a seguito della mancata individuazione del contingente nella dotazione organica viene effettuata per iscritto dal dipendente con le modalità stabilite dal successivo art. 9.
2. Nella domanda devono essere indicati i dati anagrafici, i titoli professionali, l'eventuale attività professionale che s'intende svolgere, la proposta della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa presso il Comune e dell'articolazione dell'orario, orizzontale o verticale o misto, secondo le fasce indicate all'art.4.
3. Nel caso il dipendente intenda ottenere la trasformazione del rapporto al fine di svolgere altra attività di lavoro subordinato o autonomo, è tenuto ad indicare nella domanda anche l'attività che intende esercitare al fine di valutare l'esistenza di possibili conflitti di interesse.
4. Il dipendente è tenuto a comunicare all'Amministrazione l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna entro i 15 giorni antecedenti l'inizio o la variazione della stessa.
5. Eventuali attività occasionali o temporanee che s'intendono esercitare sono soggette alla regolamentazione sui criteri per lo svolgimento di incarichi esterni.

Art. 9
ITER PROCEDURALE

1. La domanda, completa delle indicazioni di cui all'articolo precedente va presentata al protocollo dell'Ente e indirizzata al Sindaco, con cadenza semestrale, nel corso dei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno.
2. Il responsabile del servizio personale, può richiedere chiarimenti e/o integrazioni al dipendente, entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda, nei seguenti casi:
 - qualora la domanda risulti incompleta degli elementi essenziali per la valutazione della stessa;
 - qualora la domanda non permetta di verificare se l'attività di lavoro che il dipendente intende praticare comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio che lo stesso svolge presso l'amministrazione comunale;
3. Successivamente al perfezionamento delle domande il settore personale richiede il parere dettagliatamente motivato del responsabile del servizio competente, che deve esprimersi in merito tassativamente entro i successivi trenta giorni;
4. Tutte le domande presentate, aventi i requisiti per poter essere esaminate, vengono prese in considerazione, con riferimento alla data del 30 giugno ed alla data del 31 dicembre, al fine di valutare i casi di priorità tra i richiedenti.
5. La Giunta Comunale si esprime con atto deliberativo in merito alle risultanze dell'istruttoria, che deve concludersi entro il termine di giorni 60 dalla data della di presentazione della domanda.

6. Tale termine viene sospeso nel caso di richiesta di elementi integrativi o chiarimenti in base a quanto previsto dal precedente secondo comma, e ricomincia a decorrere dalla data in cui sono forniti gli elementi richiesti.
7. L'esito della delibera di Giunta verrà notificato al dipendente, entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della richiesta di trasformazione, e per conoscenza al Responsabile del servizio competente.

Art. 10 **CASI DI ESCLUSIONE**

1. E' esclusa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time nei seguenti casi:
 - per il personale che sta svolgendo il periodo di prova;
 - per il personale incaricato quale responsabile di servizio ed il personale incaricato di posizione organizzativa.

Art. 11 **DINIEGO DELLA RICHIESTA**

1. La Giunta Comunale può negare la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nel caso in cui l'eventuale attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato, comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente all'interno dell'assetto organizzativo e strumentale in cui risulti inserito ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni ed alla posizione ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dei servizi dell'ente.
2. Il diniego è disposto dal Responsabile del servizio personale, qualora sia raggiunto il numero massimo dei rapporti a part-time nella categoria giuridica di appartenenza.

Art. 12 **PRIORITA' NELLE RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE**

1. Nel caso il numero delle domande presentate comporti il superamento del limite percentuale di cui all'art.5, ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, costituiscono titoli di precedenza quelli indicati all'art. 4, comma 12, dell'Accordo Integrativo sottoscritto il 14 settembre 2000 al CCNL dell'1 aprile 99:
 - a) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
 - b) familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiori al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
 - c) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
2. Nel caso di parità di titoli hanno preferenza i richiedenti con maggiore anzianità di servizio presso il Comune di Rubano e, a ulteriore parità, con maggiore età.
3. I titoli di precedenza dovranno essere documentalmente provati. L'Amministrazione si riserva ogni controllo in merito alla regolarità dei documenti prodotti.

Art. 13
ISTITUTI CONTRATTUALI E PART-TIME

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale viene costituito mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro, nel quale sono specificati i seguenti elementi essenziali: tipologia del rapporto di lavoro, percentuale oraria della prestazione ed articolazione della stessa, relativo trattamento economico.
2. Il dipendente che chiede ed ottiene l'instaurazione di un rapporto di lavoro con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno può iscriversi ad albi e svolgere attività professionali, esercitare il commercio e l'industria, accettare cariche in società a scopo di lucro e l'assunzione di impieghi alle dipendenze di privati o di pubbliche amministrazioni. L'attività lavorativa presso altri enti locali può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione comunale.
3. Gli istituti contrattuali che regolano il rapporto di impiego presso l'ente si applicano ai lavoratori a part-time secondo quanto disposto dalle vigenti norme legislative e contrattuali, fermo restando il divieto di discriminazione dei dipendenti a tempo parziale.
4. I trattamenti accessori collegati per loro natura alla durata della prestazione lavorativa sono applicati ai dipendenti a tempo parziale in misura frazionata e direttamente proporzionale alla prestazione oraria.
5. Prima della trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time, o viceversa, l'ente procede alla liquidazione delle prestazioni straordinarie effettuate ed il dipendente è tenuto ad effettuare le ferie maturate e non godute, compatibilmente alle esigenze di servizio.
6. Qualora non si verifichi quanto previsto dal precedente comma, il residuo ferie maturato e non goduto nel periodo antecedente alla trasformazione sarà conseguentemente proporzionato al fine di consentire una corrispondente fruizione nella nuova articolazione oraria.

Art. 14
LAVORO SUPPLEMENTARE E STRAORDINARIO

1. Ai dipendenti con contratto di lavoro a part-time può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni supplementari o straordinarie, rispettivamente nei casi di part-time orizzontale o verticale, in base alla disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di comparto e dal contratto integrativo decentrato.
2. Il dipendente manifesta il proprio consenso all'effettuazione delle ore di lavoro aggiuntivo sottoscrivendo il provvedimento con il quale il Responsabile di servizio competente autorizza la prestazione.
3. Le ore di lavoro supplementare o straordinario, rispetto al limite posto dalla disciplina contrattuale, non possono in alcun caso superare il tetto annuo autorizzato per ciascun dipendente da parte del competente responsabile di servizio, in riferimento alle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.

Art. 15
CLAUSOLE ELASTICHE

1. La variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa del dipendente a part-time, a' sensi dell'art. 3, commi 7 e 8, del D.Lgs. 25 febbraio 2000 nr 61 e sue successive modificazioni ed integrazioni, può essere richiesta dall'ente nella figura del Responsabile di servizio competente in presenza di:
 - a) eventi di carattere straordinario ed eccezionale;
 - b) situazioni di lavoro comportanti notevole impegno di personale non prevedibili;
 - c) intervenute modifiche all'assetto organizzativo del servizio in cui risulti impiegato il dipendente.
2. La variazione del rapporto di lavoro di cui al comma precedente deve essere formalizzata attraverso uno specifico patto scritto, nel quale viene fatta espressa menzione della data di stipulazione e della possibilità di denuncia di cui al comma seguente.
3. L'eventuale denuncia del patto da parte del lavoratore può essere effettuata secondo quanto previsto dalle norme di legge e dei contratti di lavoro e deve indicare le seguenti e documentate ragioni:
 - esigenze di carattere familiare,
 - esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio Sanitario Pubblico,
 - necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma,
 - esigenze formative o di studio.
4. A seguito della denuncia del patto da parte del dipendente viene meno la facoltà dell'ente di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa.

Art. 16
RICHIESTE DI VARIAZIONE DELL'ORARIO PART-TIME

1. Le richieste del dipendente di articolare l'orario di lavoro secondo modalità diverse da quelle indicate nel contratto individuale è possibile previo accordo fra Responsabile di servizio competente e dipendente a tempo parziale, nel rispetto della percentuale fissata di prestazione a part-time.
2. La nuova articolazione dell'orario di lavoro decorrerà successivamente alla sottoscrizione di un nuovo contratto individuale.
3. Le richieste di variazione della fascia di rapporto a part-time non sono ammesse prima del decorso del biennio iniziale o delle eventuali successive scadenze, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione, per esigenze di servizio, di acconsentire alla modifica con determinazione del Responsabile del servizio personale, su parere del Responsabile del servizio competente.

Art. 17
RICHIESTE DI RIENTRO A TEMPO PIENO

1. I dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione.

2. La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze.
3. E' in facoltà dell'Amministrazione acconsentire alla richiesta di rientro a tempo pieno fatta dal dipendente prima del decorso del biennio tenendo in considerazione la disponibilità di posti nella dotazione organica.
4. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.

Art. 18

NORMA TRANSITORIA E FINALE

1. Il personale dipendente del Comune che alla data di entrata in vigore del presente regolamento ha in essere un rapporto a tempo parziale può, entro tre mesi, presentare domanda di modifica optando per una delle quattro fasce orarie oppure per il rientro a tempo pieno, previo parere del Responsabile di servizio competente.

Art. 19

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica ai rapporti di lavoro a part-time attualmente in essere o di cui è richiesta la trasformazione.

Art. 20

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi i termini di pubblicazione previsti dallo Statuto Comunale.

* o * o *